


Immobili. La ritenuta del 10% e le novità dei piani casa pag. 2-3



PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI

Mantenimento. Spetta al figlio maggiorenne dimostrare la «dipendenza» economica pag. 6

Lunedì 9 Agosto 2010 - N. 217

www.lesole24ore.com

L'impatto

Come operano le misure contenute nel 01/78 e nella col

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN F24 IN PRE

Il divieto.

La compensazione di crediti fiscali e contributivi per il pagamento di imposte e contributi con il modello F24 è vietata se vi sono debiti per tributi erariali iscritti a ruolo non pagati

L'importo.

Il divieto di compensazione per debiti tributari a 1.500 euro e scaduto il riel di pagamento (i non se interver. provvedimento sospensione)

Fisco. Vigilanza con specifici g

Ruoli sc

Dal 2011 stop all'uso

PAGARE A RUOLO
Luca Ballarò

La stretta sulla riscossione dei tributi passava anche per le compensazioni. Con la legge 142/10 di conversione, vanno a regime numerose disposizioni volte ad accreditare l'incasso delle imposte ovaio non versate e delle relative sanzioni. Si va dal divieto di compensare crediti in F24 in presenza di cartelle scadute, alla rioscossione degli accertamenti anche senza cartella esattoriale, fino all'insediamento delle sanzioni penali per chi si sottrae fraudolentemente al pagamento dei tributi. E il Fisco sarà chiamato a vi-

Un incredibile. ne 2010 pare. procede a col dello F24 cor te debito per nostante sia: euro formula: cartella est non pagata). ne pari al si Bonolis (debi e sonula (cre: A seguito (tradite in g: zione non pe (in pratica il rogazione vi-

La lettera

Avvocati pubblici e Irap

Relativamente all'articolo pubblicato il 26 luglio 2010 relativo all'Irap sui compensi ai tecnici e agli avvocati dipendenti pubblici, l'unione nazionale avvocati enti pubblici precisa quanto segue. Il principio contenuto nel parere delle sezioni unite di controllo della Corte dei conti n. 33 del 7 giugno 2010 è l'opposto di quanto sostenuto dagli autori dell'articolo. Infatti, come dice la stessa corte conti, «ai fini della quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli "oneri assicurativi e previdenziali" e degli "oneri riflessi", che non includono, per le ragioni sopra indicate, l'Irap. L'Irap correlata a tali compensi, pertanto, costituisce, secondo le regole generali, un onere diretto a carico dell'ente datore di lavoro,

senza possibilità di trasferimento sul dipendente (conf. sezione Veneto parere n. 22/2008)».

Antonella Trentini
Segretario nazionale
Unaep-comparto Enti locali

Ribadiamo la posizione espressa. In punto di diritto è chiaro che l'Irap non colpisce i redditi da lavoro dipendente e che, quindi, la stessa imposta fa capo alla Pa. Le sezioni unite della Corte dei conti, però - proprio nel capoverso del parere 33/2010 riportato qui sopra - si esprimono nel senso che, in sede di quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, in primo luogo, vanno accantonati gli oneri fiscali quale l'Irap. Ciò significa, nella pratica, che ai dipendenti si distribuisce solo la differenza che resta una volta scorporata l'Irap, che quindi abbatte i fondi disponibili. In questo senso il dipendente "si paga" l'imposta in termini di minor reddito ricevuto.

**T.Grand,
M.Zamb.**

La facoltà. Se il saldo non arriva

resa pagherà oldi attesi i locali e Asl

possibilità di imprecisamente della ente contili fiscali, rione del-trodotto, ne l'importo compensato dal contribuente, entro sessanta giorni. L'agente della riscossione procederà, in base al ruolo, ad effettuare la riscossione coltiva nei confronti dell'ente pubblico debitore, applicando le ordinarie disposizioni del Dpr 602/73.

L'estensione
Nella prospettiva di rendere efficace la possibilità di compensazione, la manovra modifica l'articolo 1 del D.L. 136/08, estendendo agli anni successivi al 2009 le disposizioni in precedenza limitate al biennio 2009-2010, e introducendo le regole per la certificazione dei crediti anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale (San). Anche modalità di attuazione di questa norma (in particolare le condizioni per assicurare che l'operazione di compensazione riguardi il San sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica) saranno stabilite dal successivo decreto del ministero dell'Economia.